

## EAR SINGOLA

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

#### SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Ear Singola Data di realizzazione: 01/01/2019

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**SACE BT S.p.A.**, società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Roma 00187, Piazza Poli n. 42, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all'esercizio d'impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: [www.sace.it](http://www.sace.it)

E-mail: [customerservice@sacebt.it](mailto:customerservice@sacebt.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [sacebt@pcert.postecert.it](mailto:sacebt@pcert.postecert.it)

Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.

Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

In particolare:

- ✓ il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;
- ✓ il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;
- ✓ l'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana



### Che cosa è assicurato?

La polizza copre i danni materiali e diretti che colpiscono, durante il periodo coperto dall'assicurazione, le cose assicurate (macchinari, impianti e costruzioni in acciaio) derivante da fatto accidentale occorso durante l'esecuzione delle opere assicurate nei luoghi indicati in polizza nonché le somme che l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Opere e Impianti preesistenti</b>	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere e/o impianti preesistenti alla decorrenza della polizza verificatisi in dipendenza del montaggio/installazione delle opere assicurate.
<b>Costi di demolizione e sgombero</b>	Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza.
<b>Responsabilità civile verso terzi</b>	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.
<b>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità</b>	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità ( <b>esclusi i trasporti aerei</b> ), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della sezione danni a cose.
<b>Macchinari baraccamenti e/o attrezzature di cantiere</b>	Sono indennizzabili i danni materiali e diretto alle cose assicurate alla partita macchinari, baraccamenti o attrezzature di cantiere.
<b>Manutenzione estesa</b>	Sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alle Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Restano esclusi in tale periodo i danni causati da errore di progettazione o di calcolo.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP danni.
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Danni alle cose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;</li> <li>• i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;</li> </ul>
------------------------	--


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;</li> <li>• le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;</li> <li>• gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;</li> <li>• i difetti di rendimento degli enti assicurati;</li> <li>• i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;</li> <li>• le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;</li> <li>• i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato;</li> </ul>
<p><b>Responsabilità civile verso terzi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti</li> <li>• i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;</li> <li>• i danni causati da natanti o aeromobili;</li> <li>• la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;</li> <li>• i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;</li> <li>• i danni derivati da polvere;</li> <li>• i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</li> <li>• le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;</li> <li>• i danni da furto;</li> <li>• danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.</li> </ul>
<p><b>Esclusioni valide per entrambe le Sezioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</li> <li>• i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.</li> </ul> <p>L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.</p>




**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> in caso di sinistro la denuncia, comprensiva di un dettagliato rapporto scritto deve essere inviata immediatamente tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:</p>
---	--

	<p style="text-align: center;"><b>Sace BT S.p.A.</b> <b>Ufficio Sinistri</b> <b>Via San Marco, 21/a</b> <b>20121 - Milano</b></p> <p><i>Inoltre, occorre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;</i></li> <li>• <i>fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;</i></li> <li>• <i>conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.</i></li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> <i>i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>Sace BT si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.</i>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
<b>Rimborso</b>	<i>In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.</i>
<b>Regolazione del premio</b>	<p><i>Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori.</i></p> <p><i>Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.</i></p> <p><i>La Compagnia emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Compagnia.</i></p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</i>
<b>Sospensione</b>	<i>In caso di cessazione delle operazioni di montaggio, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto</i>

	<p>all'indennizzo. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.</p>
--	--

### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non prevista.</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

*Si rivolge alle aziende di costruzione di impianti per la protezione dell'opera, durante la fase di realizzazione e di collaudo degli impianti, nonché a copertura dei danni a terzi.*



### Quali costi devo sostenere?

**! Costi intermediazione**

*La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta mediamente al 17% del premio imponibile.*

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Sace BT vanno inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</b></p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@sacebt.it">reclami@sacebt.it</a>. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
----------------------------------	---

<p><b>All'IVASS</b></p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>IVASS</b> <b>Servizio Tutela del Consumatore</b> <b>Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</b> <b>fax 06.42133206</b></p> <p>pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p><i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.</i></p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i></p>
<p><b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><i>- Non previsti.</i> <i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a>)</i></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**